

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE

STATUTO

Ospedale Evangelico Internazionale
Ente Ecclesiastico Civilmente riconosciuto
Fondato nel 1857 da Chiese Evangeliche di Genova:
Anglicana, Luterana, Presbiteriana Scozzese, Riformata Svizzera, Valdese

Statuto dell'Ospedale Evangelico Internazionale
approvato, con delibera n. 4, dall'Assemblea Generale
dei Soci dell'Ospedale Evangelico Internazionale
nella seduta del 16 maggio, 1998.

Entrato in vigore con atti *47/51/98* e *80/51/99*
della sessione europea del Sinodo
delle Chiese valdesi e metodisti.

ART.1 - (Costituzione).

L'Ospedale fu costituito in Genova nel 1856 da un Comitato promosso dalle Chiese evangeliche allora presenti in Genova e fondato l'8 giugno 1857. La gestione fu affidata per Statuto alla Chiesa anglicana di Genova, alla Chiesa presbiteriana scozzese di Genova, alla Chiesa evangelica riformata svizzera di Genova, alla Chiesa evangelica valdese di Genova, alla Chiesa italiana indipendente di Genova ed alla Chiesa evangelica luterana di Genova.

La Chiesa italiana indipendente si è successivamente ritirata.

Con Regio Decreto del 2 marzo 1876 l'Ospedale è stato eretto in Ente morale e con Regio Decreto del 19 Ottobre 1933 è stato approvato il cambio di denominazione da "Ospedale Protestante" in "Ospedale Evangelico Internazionale" (O.E.I.)

Le suddette Chiese hanno inteso fondare un Istituto avente i fini di culto, istruzione, beneficenza e sanità.

Ogni Chiesa fondatrice che cessi di esistere o si ritiri dall'Assemblea generale dell'Ospedale designerà a succederle una delle Chiese evangeliche della città di Genova o della Regione, che abbiano già concluso con la Repubblica Italiana le intese previste dall'art. 8 della Costituzione.

ART. 2 - (Natura Giuridica).

L'O.E.I., ente ecclesiastico senza fine di lucro, è un Istituto autonomo a statuto speciale nel quadro dell'Ordinamento valdese.

ART.3 - (Sede).

L'O.E.I. ha sede in Genova in salita Superiore San Rocchino 31/A. Potranno essere istituite sedi secondarie e unità operative distaccate.

ART.4 – (Patrimonio).

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti;
- tenendo conto della indivisibilità del patrimonio che è e resta intestato all'O.E.I.

ART. 5 - (Mezzi finanziari).

I mezzi con cui l'O.E.I. persegue gli scopi della sua istituzione consistono:

- a) nelle quote annue dei soci;
- b) nei redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- c) nei proventi per lo svolgimento di attività esercitate in conformità ai fini istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) nei doni, donazioni, eredità, lasciti dei membri componenti le Chiese Evangeliche o di tutti coloro che vogliono concorrere al sostentamento dell'Ente ecclesiastico.

ART.6 - (Organi).

Sono Organi dell'Ente:

- a) L'Assemblea generale;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il presidente;
- d) La Giunta esecutiva;
- e) Il Collegio dei revisori.

E' istituita la Direzione Generale, con i compiti di cui al successivo art. 29.

ART. 7 – (Composizione dell'Assemblea generale).

L'Assemblea generale si compone di tutti i Soci, membri delle Chiese evangeliche liguri a norma dei rispettivi ordinamenti ecclesiastici, che ne abbiano fatto domanda e che risultino in regola con il pagamento della quota annuale nella misura fissata dall'Assemblea.

Possono essere nominati soci onorari o benemeriti coloro che a giudizio dell'Assemblea generale abbiano acquisito titoli speciali di benemerenza nei confronti dell'Ente; detti soci partecipano alle riunioni dell'Assemblea con voce consultiva.

ART.8 - (Eleggibilità).

Possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione solo i soci che siano membri delle Chiese di cui all'Art. 1

ART. 9 -(Assemblea Generale).

L'Assemblea generale è convocata in via ordinaria due volte l'anno:

a) nel mese di aprile:

- per deliberare sulla relazione morale, statistica e finanziaria del Consiglio di amministrazione e sui conti consuntivi del precedente esercizio;
- per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

b) nel mese di ottobre:

- per eleggere, quando scadono, i cinque membri elettivi del Consiglio di amministrazione che entrano in carica il 1° gennaio seguente;
- per nominare il Collegio dei revisori che dura in carica per un triennio;
- per approvare i bilanci di previsione dell'esercizio seguente;
- per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale è convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo giudichi necessario o quando lo richiedano per iscritto almeno il 10% dei Soci, in regola con il pagamento della quota annuale, indicando l'ordine del giorno.

ART. 10 - (Convocazione delle Assemblee).

Il Presidente convoca sia le Assemblee ordinarie che quelle straordinarie mediante l'invio personale ai Soci dell'ordine del giorno almeno quindici giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno otto giorni prima di quelle straordinarie.

ART. 11- (Validità delle riunioni).

L'Assemblea generale è validamente costituita se è presente alla riunione non meno del 10% dei soci aventi diritto di voto.

ART. 12 - (Validità delle deliberazioni).

E' sufficiente la maggioranza dei presenti per l'approvazione di tutte le deliberazioni poste all'ordine del giorno eccettuate quelle relative alle modifiche statutarie per le quali è necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti alla riunione nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno.

ART. 13 - (Composizione del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- dal pastore o da un delegato di ognuna delle chiese di cui all'Art. 1, membri di diritto;
- da cinque consiglieri eletti ogni tre anni a scrutinio segreto dall'Assemblea generale tra i soci membri delle Chiese di cui all'Art. 1 rimanendo gli stessi sempre rieleggibili.

Le funzioni di consigliere di amministrazione non sono

retribuite. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con voce consultiva, il direttore generale dell'Ente. In caso di morte o dimissione di uno dei suoi membri eletti, il Consiglio chiama a surrogarlo, per il tempo in cui doveva ancora rimanere in carica, quello tra i soci eleggibili che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima elezione.

ART. 14 - (Compiti del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione:

- approva il regolamento organico e l'ordinamento dei servizi dell'Ente, ad esso allegato, nonchè le relative modifiche;
- nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario, il vicesegretario, l'ispettore all'esercizio e l'ispettore al personale ed al settore alberghiero i quali durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili;
- nomina il tesoriere dell'Ente approvando la relativa convenzione;
- delibera i bilanci di previsione che devono essere approvati dall'Assemblea generale;
- compila i conti consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- presenta annualmente all'Assemblea generale di aprile la relazione morale, statistica e finanziaria sull'andamento dell'Ente, trasmettendone quindi una copia a stampa a tutti i soci;
- delibera i contratti di acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite fissato per la Giunta esecutiva ed il direttore generale;
- delibera, su proposta del direttore generale, la Pianta organica dell'Ente ed i successivi eventuali adeguamenti o modificazioni;
- propone all'Assemblea generale le modifiche al testo dello

statuto;

- nomina il direttore generale e ne delibera la decadenza nei casi previsti dal regolamento organico dell'Ente;
- nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo, udito il direttore generale;
- promuove le assemblee dei Soci;
- delibera in merito all'accettazione o al rifiuto di doni, lasciti, eredità, all'alienazione dei beni immobili, ai contratti o mutui portanti ipoteca o servitù, alla cessione di crediti o cancellazione di ipoteche;
- delibera le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado o giurisdizione;
- fissa le materie nelle quali il presidente può concedere procure speciali al direttore generale;
- delibera l'autorizzazione al direttore generale a svolgere compiti dirigenziali presso altri Enti ecclesiastici evangelici;
- delibera sull'utilizzo dei fondi destinati al perseguimento dei fini specifici dell'Ente ecclesiastico;
- assegna al direttore generale gli obiettivi generali e vigila sul loro raggiungimento;
- autorizza ogni indebitamento eccedente le normali linee di fido o che comportano forme contrattuali diverse dall'affidamento ordinario;
- delibera l'istituzione o soppressione di reparti o servizi;
- fissa i limiti di spesa per la Giunta esecutiva ed il direttore generale;
- delibera i contratti di locazione di durata superiore a nove anni.

ART. 15 - (Convocazione del Consiglio).

Il Consiglio si raduna ogni qualvolta il presidente o due dei suoi membri lo richiedono.

La convocazione si fa per mezzo d'inviti personali firmati dal Presidente, con ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui è data facoltà al Presidente di abbreviare quel termine.

ART. 16 - (Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio).

Sono valide le deliberazioni del Consiglio, purché siano presenti alla seduta metà più uno dei Consiglieri in ufficio e che esse siano prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 17 - (Conflitto di interessi).

E' vietato ai Membri del Consiglio di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro parenti e affini, come pure di prendere parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, esazione, od appalti, che si riferiscano all'Ente.

La violazione della norma rende invalida la delibera.

ART. 18 - (Composizione della Giunta esecutiva).

La Giunta esecutiva è composta:

- dal presidente
- dai consiglieri ispettori
- dal segretario.

Il direttore generale partecipa alle sedute della Giunta esecutiva con voce consultiva.

ART. 19 - (Validità delle riunioni e delle deliberazioni della Giunta).

La Giunta si raduna ogni qualvolta il presidente od uno dei suoi membri lo richiede e sono valide le sue deliberazioni purché siano presenti alla seduta tre dei suoi membri, convocati almeno tre giorni prima, con avviso firmato dal presidente, salvo i casi d'urgenza in cui è data facoltà al presidente di abbreviare quel termine. Nelle votazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

ART. 20 - (Competenza della Giunta esecutiva).

La Giunta esecutiva;

- prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea generale con il previo parere del Collegio dei revisori;
- provvede in merito alla costituzione e cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente;
- delibera in merito alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare;
- predispone le proposte di modifica del regolamento organico e dell'ordinamento dei servizi portandoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- delibera sugli acquisti dei beni e servizi di importo superiore a quello fissato dal Consiglio di amministrazione per il direttore generale;
- delibera gli inventari dei beni mobili ed immobili predisposti dai competenti uffici;
- delibera sull'utilizzo del patrimonio immobiliare;
- delibera i contratti di locazione di durata fino a nove anni.

ART. 21- (Consigliere Ispettore all'esercizio).

Il Consigliere ispettore all'esercizio ha il compito della vigilanza e controllo sul buon andamento dell'Ente dal punto di vista aziendale.

Per lo svolgimento del proprio compito l'Ispettore:

- può avvalersi degli uffici dell'Ente e può avanzare al direttore generale nonché agli Organi di amministrazione suggerimenti e proposte operative;
- sottoscrive con il presidente e il direttore generale i mandati di pagamento dell'Ente riservandosi la facoltà di verifica;
- supplisce il Consigliere ispettore al personale ed al settore alberghiero in caso di assenza o impedimento.

ART. 22 - (Consigliere Ispettore al personale ed al settore alberghiero).

Il Consigliere ispettore al personale ed al settore alberghiero ha il compito di vigilanza e controllo sul funzionamento del servizio alberghiero, del servizio all'utenza ed in generale sul comportamento del personale dipendente.

Per lo svolgimento del proprio compito l'ispettore:

- può avvalersi degli uffici dell'Ente e può avanzare al direttore generale nonché agli Organi di amministrazione suggerimenti e proposte operative;
- supplisce il Consigliere Ispettore all'esercizio in caso di assenza o impedimento.

ART.23- (Consigliere Segretario).

Il Consigliere segretario è responsabile della verbalizzazione di tutte le riunioni dell'Assemblea generale, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva. Egli assiste il presidente nello svolgimento dei suoi compiti statuari.

ART. 24 - (Vicesegretario).

Il Consigliere vicesegretario supplisce in tutti i suoi uffici il Segretario in caso di assenza o impedimento.

ART. 25 - (Presidente).

Il Presidente;

- rappresenta l'Ente moralmente e giuridicamente di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la suprema vigilanza sull'andamento dell'Ente;

- ha pieni poteri, in caso d'urgenza, di provvedere con propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva salvo chiederne la ratifica nella prima riunione utile dei rispettivi Organi di amministrazione;

- convoca e presiede l'Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva secondo quanto previsto dal presente statuto;

- concede procura speciale al direttore generale nelle materie individuate dal Consiglio di amministrazione;

- firma con il Consigliere ispettore all'esercizio ed il direttore generale i mandati di pagamento dell'Ente;

- firma con il direttore generale la corrispondenza dell'Ente che riguarda le materie di alta amministrazione;

- cura i rapporti istituzionali con servizi, enti, associazioni ecc.;

- aggiorna, nel mese di marzo ogni anno, l'elenco dei soci.

ART. 26 - (Vicepresidente).

Il vicepresidente supplisce in tutti i suoi uffici il presidente in caso di assenza o impedimento.

ART.27 - (Collegio dei revisori).

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri di cui uno con le funzioni di Presidente. Due dei membri vengono nominati dall'Assemblea generale e uno dalla Tavola valdese.

Il presidente deve essere iscritto all'albo professionale dei revisori ufficiali dei conti o dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

ART. 28 - (Competenze del Collegio dei revisori).

Il Collegio dei revisori collabora con gli Organi di amministrazione esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria delle gestioni e redige apposita relazione che accompagna le proposte di deliberazione di approvazione dei conti consuntivi.

ART. 29 - (Direttore generale).

Tutte le funzioni di gestione dell'Ente ecclesiastico O.E.I., non riservate dal presente statuto agli Organi di amministrazione, sono attribuite al direttore generale il quale risponde del suo operato al Consiglio di amministrazione.

Al Direttore generale spettano le funzioni di gestione complessiva dell'Ente al fine del raggiungimento degli obiettivi generali assegnati dall'amministrazione anche mediante procure speciale da parte del legale rappresentante dell'Ente nelle materie individuate dal Consiglio di amministrazione.

ART.30 - (Esercizio sociale).

L'Esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

ART. 31 - (Beneficenza).

Su richiesta scritta e documentata dei pastori o dei consigli delle Chiese evangeliche rappresentate nell'Assemblea

generale, il presidente può, lui solo e nel rispetto delle norme in vigore, accogliere malati privi di mezzi e di assistenza del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del bilancio istituzionale dell'Ente ecclesiastico.

I consoli dei paesi cui appartengono le Chiese fondatrici possono, anch'essi, far ricoverare nell'Ospedale malati loro connazionali, nel rispetto delle norme in vigore e previa autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione o della Giunta esecutiva su sua delega.

ART. 32 - (Scioglimento).

Spetta all'Assemblea generale, su richiesta unanime delle Chiese fondatrici di cui all'Art. 1, deliberare in merito allo scioglimento dell'Ente e decidere sulla destinazione dei beni patrimoniali ad altro Ente ecclesiastico evangelico o ad Organizzazione senza fine di lucro o ai fini di utilità pubblica.

ART.33 - (Norme transitorie).

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori già eletti o nominati alla data di approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea generale restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.